

Art. 14. — Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

Art. 15. — Il Re fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi e per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato.

Quando ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano, il Re può emanare norme aventi forza di legge. In tal caso il decreto Reale deve essere presentato al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per la conversione in legge.

Art. 16. — La proposizione delle leggi appartiene al Re ed al Consiglio Superiore Fascista Corporativo. Ma la proposizione di leggi di carattere costituzionale o che apportino aumenti di spese spetta soltanto al Re.

Art. 17. — Il Re sanziona le leggi e le promulga.

Art. 18. — Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 19. — Il Re può creare ordini cavallereschi e prescriberne gli statuti.

Art. 20. — Il Re può conferire titoli di nobiltà.

Art. 21. — Nessuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

III. — *Del Governo del Re.*

Art. 22. — Il Re nomina e revoca i Suoi ministri segretari di Stato. Essi sono responsabili di tutti gli atti e provvedimenti dei loro ministeri.

Art. 23. — Il Re, quando lo ritenga necessario, può convocare e presiedere il Consiglio dei ministri.

Art. 24. — I ministri segretari di Stato hanno sempre accesso al Consiglio Superiore Fascista Corporativo e debbono a loro richiesta essere sentiti.

Art. 25. — Le leggi e gli atti del Governo non hanno efficacia se non sono muniti della firma di un ministro.